

**Delibera di C.C. n°7 del 23.02.2017**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to Sen. CARRARA Dr. VALERIO

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. SAVERIO DE VUONO



**COMUNE DI OLTRE IL COLLE**  
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA  
Codice Ente: 10150

**Deliberazione N. 7 del 23.02.2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n°267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03.03.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03.03.2017 al 18.03.2017.

Il Messo comunale  
F.to FELICE RIZZI

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CARRARA VALERIO	SINDACO	P
MANENTI ANDREA	CONSIGLIERE	P
GHILARDI ADRIANA	CONSIGLIERE	P
PALAZZI PIERANGELO	CONSIGLIERE	P
RIZZI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	P
MAURIZIO PAOLO	CONSIGLIERE	P
TIRABOSCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, comma 3, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n°267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000, la stessa è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

Totale presenti 7  
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. SAVERIO DE VUONO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEN. CARRARA DR. VALERIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Delibera di C.C. n°7 del 23.02.2017**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro

il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci*

*assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

*Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

Evidenziato che con decorrenza 01.01.2013 è riservata allo Stato esclusivamente la quota di imposta relativa ai fabbricati classificati nella categoria catastale “D” per la percentuale pari allo 0,76%, mentre è riservata totalmente al Comune l’imposta derivante dai restanti fabbricati e dalle aree edificabili. Le eventuali detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Udita la relazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributario Rag. Sabrina Stucchi;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto l’art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i regolamenti;

Con voti favorevoli n° 7, contrari n°==, astenuti n°==, espressi in modo palese da n°7 consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2017:
  - ALIQUOTA DI BASE  
0,97 PER CENTO
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (esente)  
0,6 PER CENTO
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2017:
  - a. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. Successivamente, con voti favorevoli n° 7, contrari n°==, astenuti n°==, espressi in modo palese da n° 7 consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

#### PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

La sottoscritta Stucchi Rag. Sabrina, Istruttore Direttivo, quale Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addì, 16.02.2017

(F.to Stucchi Rag. Sabrina)

La sottoscritta Rag. Sabrina Stucchi, Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio Contabile, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addì, 16.02.2017

(F.to Rag. Sabrina Stucchi)